

COMUNE DI OLGIATE MOLGORA

Provincia di Lecco

**Regolamento comunale
per la ripartizione del fondo costituito
per la redazione di progetti e direzione lavori ed atti di
pianificazione.**

ART.18 LEGGE 11 Febbraio 1994 N°109

**APPROVATO CON DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
COMUNALE N. 125 DEL 16/10/2003**

SOMMARIO

- Art. 1 - Oggetto del regolamento
- Art. 2 - Ambito oggettivo di applicazione
- Art. 3 - Ambito soggettivo di applicazione
- Art. 4 - Disciplina e contenuto di un progetto
- Art. 5 - Contenuto della progettazione
- Art. 6 - Quantificazione del fondo
- Art. 7 - Ripartizione del fondo
- Art. 8 - Liquidazione del fondo
- Art. 9 - Iscrizione all'albo professionale
- Art. 10 - Polizza assicurativa
- Art. 11 - Responsabilità
- Art. 12 - Proprietà dei progetti
- Art. 13 - Disciplina di casi particolari
- Art. 14 - Orario di lavoro e spese accessorie
- Art. 15 - Dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale
- Art. 16 - Divieti particolari
- Art. 17 - Rinvio dinamico
- Art. 18 - Pubblicità del regolamento
- Art. 19 - Entrata in vigore del presente regolamento.
- Art. 20 - disciplina delle pratiche in itinere

Art. 1 - Oggetto del regolamento

Il presente Regolamento disciplina le modalità di riparto dell'1,50% del costo preventivato di un'opera o di un lavoro e Direzione Lavori, ovvero del 30% della tariffa professionale relativa a un atto di pianificazione generale, particolareggiata o esecutiva, ai sensi di quanto disposto dall'art. 18 della Legge 11 febbraio 1994 n. 109, e successive modifiche e integrazioni";

Art. 2 - Ambito oggettivo di applicazione

1. Ai sensi e per gli effetti del presente Regolamento, per opere pubbliche si intendono tutte le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro ed in genere tutte le attività che si ricollegano al concetto di "OPUS" e cioè a qualcosa di innovativo rispetto all'esistente nel territorio;
2. Per lavori pubblici, invece si intendono tutte le attività di manutenzione di opere ed impianti anche di presidio e difesa ambientale già esistenti nel territorio comunale;
3. Per atti di pianificazione si intende la redazione di:
 - a - Piani urbanistici generali o regolatori e loro varianti:
 - Piano regolatore generale comunale;
 - Piano regolatore generale intercomunale.
 - b - Piani urbanistici particolareggiati o attuativi e loro varianti (di iniziativa pubblica o privata):
 - Piano particolareggiato;
 - Programma integrato di intervento;
 - Piano di lottizzazione;
 - Piano di zona;
 - Piano per insediamenti produttivi;
 - Piano di recupero.
 - c - Strumenti complementari di pianificazione e loro varianti o modifiche:
 - Piano urbano del traffico;
 - Programma urbano dei parcheggi;
 - Programma della rete ciclopedonale;
 - Piano della rete di vendita.
 - d - Strumenti di analisi e di programmazione e loro varianti o modifiche:
 - Piani paesistici;
 - Valutazione e verifica di impatto ambientale;
 - Piano acustico;
 - Programma pluriennale di attuazione.
 - e - Strumenti di disciplina edilizia e loro varianti o modifiche:
 - Regolamento edilizio;
 - Regolamento locale di igiene;

- Regolamento sulle insegne;
- Ogni regolamento tendente a disciplinare le trasformazioni urbanistiche ed edilizie del territorio.

f - Redazione di cartografia tematica di supporto alla programmazione urbanistica:

- Carta dei vincoli;
- Carta di uso del suolo;
- Etc...

Art. 3 - Ambito soggettivo di applicazione

1. I soggetti destinatari della ripartizione dell'incentivo sono:

- a - Il personale dell'Ufficio Tecnico che abbia redatto direttamente i progetti e/o gli atti di pianificazione;
- b - Il responsabile unico del procedimento;
- c - Il progettista;
- d - I collaboratori tecnici e amministrativi di cui alle precedenti lettere b - c .

Art. 4 - Definizione e contenuto di un progetto

1. Si intende per progetto qualsiasi attività di impegno o intellettuale espletato per la realizzazione di un'opera o di un lavoro pubblico, ivi compresa la stesura dei Piani di Sicurezza e di coordinamento e dei Piani Generali di Sicurezza quando previsti ai sensi del D.Lgs.14.8.1996 n. 494, nonché per la redazione di un atto di pianificazione urbanistica regolarmente approvati dall'Organo competente del Comune.
2. Ogni progetto, per essere tale, deve contenere, come minimo i seguenti allegati:
 - a - relazione;
 - b - elaborati grafici in scale adeguate;
 - c - preventivo di spesa;
 - d - capitolato speciale d'appalto o foglio patti e condizioni, quando necessitano.

Art. 5 - Contenuto della progettazione

1. La progettazione di opere pubbliche si articola secondo tre livelli di successivi approfondimenti, in preliminare, definitivo ed esecutivo;
2. Le prescrizioni relative agli elaborati descrittivi e grafici contenuti nei commi 3, 4 e 5 dell'art.16 della Legge 11 febbraio 1994 n. 109 e successive modifiche ed integrazioni, sono di norma necessari per ritenere i progetti adeguatamente sviluppati. Il responsabile del procedimento o, se soggetto diverso, il progettista qualora in rapporto alla specifica tipologia ed alle dimensioni dei lavori da progettare ritenga le prescrizioni suddette insufficienti o eccessive, provvede a integrarle o a modificarle;
3. La progettazione di lavori pubblici, trattandosi questi di attività inerenti la manutenzione di opere già esistenti sul territorio comunale, si articolano invece in due livelli e cioè definitivo (qualora se ne ravvisino le necessità di legge) ed esecutivo;
4. La redazione degli atti di pianificazione è comprensiva di tutta la documentazione descritta dalle disposizioni regionali. Il procedimento relativo agli atti di pianificazione si conclude con l'approvazione definitiva ed a tale evenienza va ricondotta la liquidazione a saldo del fondo di incentivazione.

Art. 6 - Quantificazione del fondo

1. Il fondo incentivante è costituito dall'1,50% del costo preventivato di un'opera (importo a base d'asta) o di un lavoro e Direzione Lavori ovvero dal 30% della tariffa professionale relativa all'atto di pianificazione, così come previsto dalla normativa vigente. **L'ammontare del 1.5% e del 30% è ridotto all' 1,00 % qualora la progettazione venga effettuata esternamente"**

I.bis Gli oneri riflessi relativi a quanto indicato al precedente punto 1 sono a carico del bilancio dell'ente".

2. La quantificazione e liquidazione del fondo sarà fatta distintamente per ciascuna opera o lavoro e per ciascun atto di pianificazione.

3. Il compenso massimo complessivo, per ciascun anno, percepito dai singoli soggetti che beneficiano dell'incentivo, non può eccedere un terzo dell'ammontare lordo annuo delle rispettive retribuzioni.

Art.7 - Ripartizione del fondo

1. Il fondo per l'incentivazione viene ripartito tra il personale del servizio comunale interessato, qualora esso abbia redatto direttamente il progetto o l'atto di pianificazione secondo le seguenti percentuali:

a - PER IL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI:

- | | |
|---------------------------------------|-----|
| • Progettista e collaboratori tecnici | 80% |
| • Collaboratori amministrativi | 10% |
| • Responsabile del procedimento | 10% |

b - PER IL SERVIZIO URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA:

- | | |
|---------------------------------------|-----|
| • Progettista e collaboratori tecnici | 80% |
| • Collaboratori amministrativi | 10% |
| • Responsabile del procedimento | 10% |

2. Qualora i collaboratori tecnici dovessero firmare il progetto, la relativa quota percentuale va ad incrementare la quota destinata al progettista.

Art. 8 - Liquidazione del fondo

1. Per i progetti di opere e lavori pubblici e direzione lavori portati a compimento dall'Ente con riferimento alla programmazione annuale e triennale, nonché per la redazione degli atti di pianificazione, il responsabile del servizio provvede alla liquidazione **semestrale** dei relativi compensi. Formano oggetto di liquidazione i compensi maturati dopo la approvazione formale della singola fase di progettazione. Per la direzione lavori la liquidazione avverrà dopo l'approvazione del C.R.E. dei lavori stessi. Per gli atti di pianificazione urbanistica, il responsabile del settore provvede alla liquidazione dopo l'approvazione formale di ogni singola fase progettuale, intendendosi per tale la parte approvata con deliberazione o determinazione indipendentemente dalle successive formalità inerenti alla pubblicazione qualora prevista. La quota viene liquidata come segue: 15% dopo l'approvazione dell'adozione dell'organo competente, 15% dopo l'approvazione del provvedimento da parte dell'organo competente.

2. Qualora la progettazione non venga interamente sviluppata all'interno dell'Ente, oppure sia interamente sviluppata all'interno dell'Ente ma utilizzata per conto di altri Enti o soggetti pubblici e non firmata da uno dei responsabili incaricati dell'Ufficio Tecnico Comunale nonché nei casi in

cui l'Amministrazione Comunale ritenga di interrompere la fase progettuale, l'incentivo viene percentualmente determinato come segue:

a - per il progetto preliminare	0,15%
b - per il progetto definitivo	0,35%
c - per il progetto esecutivo	0,50%
d - per la sola direzione dei lavori, contabilità finale, certificato di regolare esecuzione, per progetti realizzati da soggetti diversi dall'Ente di appartenenza	0,50%

Art. 9 - Iscrizione all'albo professionale

1. I progetti o gli atti di pianificazione sono redatti dall'Ufficio Tecnico e firmati da dipendenti iscritti ai relativi Albi Professionali o abilitati. L'onere dell'iscrizione all'Albo compete all'Amministrazione che provvederà al rimborso al dipendente che ha sostenuto la spesa, previa presentazione della ricevuta di versamento.
2. Si provvederà all'eventuale rimborso del solo 50% dell'onere di iscrizione di cui al comma 1 qualora i progettisti abbiano effettuato progettazioni anche per conto di soggetti pubblici diversi dall'Ente di appartenenza, previa specifica autorizzazione.

Art. 10 - Polizza Assicurativa

1. Con i limiti e le modalità che saranno definiti dal regolamento di esecuzione previsto dall'art. 3 della Legge 11 febbraio 1994 n. 109, l'Amministrazione stipulerà polizze assicurative per la copertura di rischi di natura professionale a favore di dipendenti incaricati dalla progettazione.

Art. 11 - Responsabilità

1. I titolari degli incarichi di progettazione sono responsabili per i danni subiti dall'Amministrazione in conseguenza di errori ed omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano il tutto o in parte la realizzazione dell'opera ovvero la sua utilizzazione.

Art. 12 - Proprietà dei progetti

1. I progetti elaborati dall'Ufficio Tecnico, restano di proprietà piena ed esclusiva dell'Amministrazione Comunale, la quale potrà farvi apportare tutte le modifiche o varianti ritenute opportune e necessarie in qualsiasi momento, a suo insindacabile giudizio.

Art. 13 - Disciplina di casi particolari

1. Qualora l'Amministrazione richieda l'elaborazione di progetto stralcio del progetto esecutivo generale, il fondo incentivante sarà pari allo 0,25% della spesa preventivata nello stralcio;
2. Qualora l'Amministrazione richieda l'elaborazione di un progetto generale di massima e il progetto esecutivo ripartito in più parti, il fondo incentivante sarà pari allo 0,15% sul progetto generale di massima ed all'ordinario 1,5% sui singoli progetti esecutivi.

Art. 14 - Orario di lavoro e spese accessorie

1. L'attività di progettazione viene espletata durante il normale orario di lavoro e le spese necessarie per la produzione e l'esecuzione degli elaborati rientrano nelle normali spese di funzionamento degli uffici, sia per quanto riguarda il consumo dei materiali e l'utilizzo delle attrezzature, sia per quanto riguarda l'effettuazione delle missioni strettamente necessarie per lo svolgimento dell'incarico.

Art. 15 - Dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale

1. I pubblici dipendenti che abbiano un rapporto di lavoro a tempo parziale non possono espletare, nell'ambito territoriale dell'ufficio di appartenenza, incarichi professionali per conto di pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1 comma 2 del D.Lgs. 3/2/1993 n. 29, e successive modificazioni, se non conseguenti ai rapporti d'impiego.

Art. 16 - Divieti particolari (incarichi tecnici nella realizzazione dei lavori pubblici)

1. Per il Comune è vietato l'affidamento di attività di progettazione, direzione lavori, collaudo, indagini e attività di supporto con soggetti con i quali si instaurano contratti a tempo determinato o altre procedure diverse da quelle previste dalla Legge n. 415/1998.

Art. 17 - Rinvio dinamico

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate alla luce di qualsiasi norma sopravvenuta contenuta in provvedimenti legislativi nazionali e regionali;
2. In tali evenienze, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la nuova norma di carattere nazionale o regionale.

Art. 18 - pubblicità del regolamento

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perchè ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Art. 19 - Entrata in vigore del presente regolamento

1. Il presente regolamento entrerà in vigore dopo la sua pubblicazione all'Albo Pretorio, in conformità a quanto previsto dal vigente Statuto Comunale.

Art. 20 - disciplina delle pratiche in itinere

1. Le pratiche non ancora definite, verranno disciplinate secondo quanto disposto con il presente regolamento, nel testo modificato.